

Area  
qualità dell'ambiente  
ed energie

Settore  
rifiuti e bonifiche

Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

Centralino: 02 7740.1  
www.provincia.milano.it  
protocollo@pec.provincia.milano.it



AA116812784J

Fascicolo: 9.11/2008/1746  
Protocollo: 54979|21/02/2013

Spett.le  
**SE.RE.CA . S.N.C.**  
VIA MONTEMARTINI GIOVANNI, 6  
20139 MILANO MI

e, p.c.

**COMUNE DI MILANO**  
PIAZZA DUOMO, 21  
20121 MILANO MI

**A.R.P.A. Dipartimento di Milano**

**Elba Assicurazioni S.p.A.**  
Via Mecenate, 90  
20138 Milano MI

**Oggetto** Impresa **SE.RE.CA . S.N.C.**  
sede legale **VIA MONTEMARTINI GIOVANNI, 6 - 20139 MILANO MI**  
Insedimento **Via F. Massimo, 15 - 20139 Milano**

**Comunicazione di conclusione del procedimento, di accettazione della garanzia finanziaria e comunicazione del rinnovo dell' iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.**

Con riferimento alla comunicazione di rinnovo attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell' art. 216 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'insediamento ubicato in

**Via F. Massimo, 15 - 20139 Milano,**

pervenuta alla Provincia di Milano in data **30/07/2008** , si comunica la conclusione del procedimento istruttorio.

Si comunica inoltre l'avvenuta accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria n. **357446** emessa in data **08/03/2012** da **Elba Assicurazioni S.p.A.**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **52114** del **22/03/2012**, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004, a fronte della comunicazione di rinnovo attività di cui sopra per l'insediamento in oggetto.

Si partecipa che codesta Impresa è stata iscritta, con decorrenza dal **30/07/2008**, al n. **MI1168** del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell' art. 216-comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di recupero relativa alle seguenti tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5.02.1998 e s.m.i.:

Cod.	C.E.R.	Descrizione	Attività autorizzate	Qtà (t)	Qtà (mc)
1.1	150101,150105,150106,200101	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	R13; ; ;	300	1000
2.1	101112,150107,160120,170202,191205,200102	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro. □	R13; ; ;	50	156
3.1	100210,100299,120101,120102,120199,150104,160117,170405,190102,190118,191202,200140	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13; ; ;	500	333

Area  
qualità dell'ambiente  
ed energie

Settore  
rifiuti e bonifiche

Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

Centralino: 02 7740.1  
www.provincia.milano.it  
protocollo@pec.provincia.milano.it



Provincia  
di Milano

6.1	020104,150102,170203, 191204,200139	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	R13; ; ;	300	250
7.1	101311,170101,170102, 170103,170107,170802, 170904,200301	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	R13; R5; ;	100000	66667
7.31-bis	170504	Terre e rocce di scavo	R13; ; ;	47760	31840
9.1	030101,030105,030199, 150103,170201,191207, 200138,200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	R13; ; ;	300	501

(\*) Nel caso vengano effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile ritirare presso l'insediamento; nel caso vengano invece effettuate altre operazioni di recupero deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile recuperare presso l'insediamento.

Secondo quanto disposto dall'art. 216 - comma 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la comunicazione in oggetto ha validità di cinque anni dalla data di presentazione alla Provincia di Milano e pertanto la scadenza della stessa risulta fissata al **25/11/2013** fatte salve eventuali modifiche normative, l'eventuale rinnovo dovrà essere presentato 90gg prima di detta scadenza alla scrivente Provincia.

Ai sensi dell'art. 177 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e dell'art. 1 comma 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., la società è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività, al ripristino finale ed al recupero dello stato dell'area in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata.

Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno in corso. Il mancato pagamento comporta, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998, n. 350, art.3, 3° comma, il venir meno dell'iscrizione al Registro, con l'impossibilità alla continuazione dell'attività.

Cordiali saluti.

*Il Direttore del settore Rifiuti e Bonifiche  
Dr. Piergiorgio Valentini  
firmato digitalmente*

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 il documento è stato sottoscritto con firma digitale da:  
Piergiorgio VALENTINI; certificato Infocert 2010500630124 (IUT) valido dal 22.10.2010 al 22.10.2013

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: <http://inlinea.provincia.mi.it/documenti>  
inserendo il codice: **AA116812784J**



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti bonifiche

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 4437 del 01/06/2021

Fasc. n 9.11/2008/1746

**Oggetto:** SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C con sede legale ed insediamento entrambi in Milano rispettivamente in via Giovanni Montemartini n. 6 e via Fabio Massimo n. 15. Modifica Decreto Dirigenziale RG n. 8631 del 4/12/2018.

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **Visti e richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

#### **Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:**

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione

2021-2023 e relativi allegati”;

**Richiamata la** Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti;

**Considerato che** il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

**Visti:**

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

**Richiamati:**

- Certificato di iscrizione al Registro Recuperatori ex art. 214/216 del D.Lgs. 152/06 (prot. n. 54979 del 21/02/2013);
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Milano R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 rilasciata dal SUAP di Milano il 25/10/2016;
- Autorizzazione Unica Ambientale di voltura da SE.RE.CA S.N.C. a SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C, RG 288/2017 del 18/01/2017;
- Decreto Dirigenziale di Divieto all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 emesso dalla Città Metropolitana di Milano, RG. n. 1553/2018 del 28/02/2018;
- Decreto Dirigenziale di parziale rettifica del Decreto Dirigenziale RG. n. 1553/2018 del 28/02/2018 emesso dalla Città Metropolitana di Milano, RG n. 1642/2018 del 5/03/2018;
- Decreto Dirigenziale RG. n. 2271/2018 del 27/03/2018 di modifica del Decreto dirigenziale RG. n. 1553/2018 del 28/02/2018;
- Decreto Dirigenziale RG. n. 8631/2018 del 4/12/2018 di modifica del Decreto Dirigenziale RG. 2271/2018 del 27/03/2018;
- Decreto Dirigenziale RG. n. 9251/2018 del 20/12/2018 di revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale RG. n. 7704/2016 del 31/08/2016 e smi;
- Decreto Dirigenziale RG. n.8484/2019 del 5/12/2019 di modifica del Decreto Dirigenziale RG. 8631/2018 del 4/12/2018;

**Richiamata/o:**

- la nota del Comune di Milano del 28/02/2017 (prot. CM. n. 55374 del 3/03/2017) con la quale si comunica che l’impresa “*non ha titolo per occupare le aree di via Fabio Massimo 15*” e chiede pertanto allo scrivente Ente “*di adottare i provvedimenti conseguenti*”;
- la nota della Città Metropolitana del 6/03/2017 (prot. n. 57194) regolarmente ricevuta dall’impresa in data 7/3/2017, di avvio delle procedure previste dall’art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06, volte all’adozione del provvedimento finalizzato al divieto alla prosecuzione delle attività di recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 che fissava in 10 gg (17/03/2017) il termine entro cui trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall’art. 10-bis della l. 241/90 e s.m.i.;
- la nota del 25/01/2018 acquisita in data 26/01/2018 (prot. n. 20104), con la quale il Comune di Milano:
  - da un lato ribadisce che con la ditta in oggetto “*non è stato sottoscritto alcun contratto di locazione, in quanto non sono stati trovati accordi tra le parti*”, confermando contestualmente la mancanza di titolo per l’occupazione delle aree (come già espresso nella nota del 28/02/2017 (prot. CM. n. 55374 del 3/03/2017));
  - dall’altro comunica gli aggiornamenti della Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, nota in data 12/01/2018, che consistono: “*..nelle more della pianificazione dello scenario urbanistico per l’Ambito di Trasformazione Urbana (ATU Porto di Mare), che comprende anche l’area in oggetto, è intenzione del Comune di Milano chiedere all’Ufficiale giudiziario la sospensione per tutto il 2018, della procedura di esecuzione forzata di rilascio dell’immobile in oggetto*”;
- il Decreto Dirigenziale RG. n. 1553/2018 del 28/02/2018, parzialmente rettificato con RG. n. 1642/2018 del 5/03/2018, con il quale la Città Metropolitana vietava l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti esercitate dall’impresa SE.RE.CA S.N.C. a SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C. presso l’insediamento ubicato in Via F. Massimo n. 15 a Milano;
- la nota del 19/03/2018 (prot. n. 68084) con la quale il Comune di Milano - Direzione Urbanistica - Area Pianificazione

Tematica e Valorizzazione Aree concedeva *"la disponibilità dell'area alla ditta in oggetto - a mero titolo di occupazione di fatto - per lo svolgimento dell'attività sino e non oltre la data del 31/12/2018. Resta inteso che tale disponibilità non costituisce alcun vincolo contrattuale nei confronti del Comune e che nulla è da ritenersi mutato rispetto all'esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto la titolarità dell'area in capo al Comune di Milano e ha ordinato altresì la restituzione dell'area al legittimo proprietario. A tal fine, si specifica che nelle more della definizione dello scenario urbanistico relativo all'area in argomento, la scrivente Amministrazione intende sospendere la predetta esecuzione forzata per tutto il corso del 2018 consentendo così alla ditta la possibilità di esercitare sino al 31/12/2018 occupando l'area a mero titolo di occupazione di fatto ferme restando le tempistiche tecniche legate alla rimozione dei rifiuti che saranno indicate dal vostro Ufficio"*;

- il Decreto di Dirigenziale RG. n. 2271/2018 del 27/03/2018 con il quale la Città Metropolitana posticipava le scadenze fissate con RG. 1553/2018 del 28/02/2018 (rettificato con RG 1642/2018 del 5/03/2018), per la cessazione dell'attività esercitata dall'Impresa SE.RE.CA S.N.C. a SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C. presso l'insediamento ubicato in Via F. Massimo n. 15;
- la nota del 15/11/2018, prot. Comune PG 504951/2018 (acquisita con prot. n. 264371 del 15/11/2018) con la quale il Comune di Milano - Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree comunica *"di concedere la disponibilità dell'area alla ditta in oggetto - a mero titolo di occupazione di fatto - per lo svolgimento dell'attività sino e non oltre la data del 31/12/2019."*;
- il Decreto Dirigenziale RG. n. 8631/2018 del 4/12/2018 con il quale la Città Metropolitana posticipava le scadenze fissate con RG. 2271/2018 del 27/03/2018, per la cessazione dell'attività esercitata dall'Impresa SE.RE.CA S.N.C. a SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C. presso l'insediamento ubicato in Via F. Massimo n. 15 e premetteva che *"fin da ora non saranno rilasciate ulteriori modiche atte a consentire la prosecuzione dell'attività oltre il 31/12/2019, in assenza di un valido titolo di proprietà o di disponibilità dell'area costituito da un formale vincolo contrattuale"*;

#### **Richiamate inoltre:**

- la nota del 22/10/2019, prot. Comune PG 472926/2019 (acquisita con prot. n. 245318 del 23/10/2019) con la quale il Comune di Milano - Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree comunica *"di concedere la disponibilità dell'area alla ditta in oggetto - a mero titolo di occupazione di fatto - per lo svolgimento dell'attività sino e non oltre la data del 31/12/2020."*;
- la nota del 21/11/2019 (prot. n. 153587) con la quale l'Impresa chiede aggiornamenti in merito alla determinazione di questo Ente a valle della sopracitata nota di proroga del Comune di Milano per tutto il 2020 e comunica, a titolo informativo, che sono in corso le attività propedeutiche alla rilocalizzazione dell'attività in Provincia di Pavia nello specifico *"ha comunque provveduto ad acquistare un terreno in provincia di Pavia (comune di Bascapè) per la rilocalizzazione delle attività attualmente esercitate in via Fabio Massimo 15, e che allo stato attuale, dopo colloqui con la Provincia di Pavia, l'azienda ha in corso di perfezionamento il progetto da inoltrare alla Provincia stessa per ottenere l'autorizzazione amministrativa per il recupero di rifiuti di materiali inerti. Siamo fiduciosi che entro il 2020 l'intero iter possa concludersi"*;
- la nota del 2/12/2019 (prot. 283154) con la quale l'Impresa ha trasmesso copia del frontespizio di presentazione in data 2/12/2019 di nuova istanza di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/06 presso la Provincia di Pavia;

**Richiamato** il Decreto Dirigenziale RG. n. 8484/2019 del 5/12/2019 avente ad oggetto *"SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C con sede legale ed insediamento entrambi in Milano rispettivamente in via Giovanni Montemartini n. 6 e via Fabio Massimo n. 15. Modifica Decreto Dirigenziale RG n. 8631 del 4/12/2018."* con il quale la Città Metropolitana posticipava le scadenze fissate con RG. 8631/2018 del 4/12/2018, per la cessazione dell'attività esercitata dall'Impresa SE.RE.CA S.N.C. a SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C. presso l'insediamento ubicato in Via F. Massimo n. 15 a Milano **ai fini di consentire la rilocalizzazione dell'attività presso la Provincia di Pavia;**

**Vista** la nota del 19/04/2021, prot. n. 63638, con la quale il Comune di Milano - Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree - Unità Pianificazione e Rigenerazione Urbana comunica la presa *"atto dello stato di avanzamento delle procedure tecnico-amministrative propedeutiche al trasferimento dell'attività presso altro sito, in Comune di Bascapé (PV), come risulta anche dal Decreto n.6/2020-R del 02/12/2020, con cui la Provincia di Pavia ha decretato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 152/06, di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale la realizzazione del nuovo impianto di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Bascapé (PV). Fermi restando tutti gli impegni oggetto delle precedenti comunicazioni e gli obblighi previsti dalla Leggi e regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle procedure relative alle indagini ambientali, si conferma la proroga della disponibilità dell'area di proprietà comunale sita in via Fabio Massimo n.15 fino alla data del 31.12.2022"*;

**Vista** la nota del 22/04/2021 (prot. n. 65710) con la quale l'Impresa trasmetteva la documentazione comprovante l'avanzamento dell'iter autorizzativo attivato in Provincia di Pavia, allegando il Decreto di non assoggettabilità alla procedura di VIA, comunicava problematiche relative al caricamento dell'istanza sul portale di Regione Lombardia e chiedeva di prorogare la validità della Comunicazione ex art. 216 di cui all'MI1168 del 30/07/2008;

#### **Dato atto che:**

- il Comune ha ulteriormente concesso *"disponibilità dell'area di proprietà comunale sita in via Fabio Massimo n.15 fino alla data del 31.12.2022"*, quindi permangono immutate le condizioni poste alla base del provvedimento RG. n.

8631/2018 del 4/12/2018 e smi, mancando allo stato un formale vincolo contrattuale;

- permane la nuova circostanza costituita dal fatto che l'impresa ha fattivamente attivato un percorso di rilocalizzazione dell'attività in altra Provincia, presentando formalmente apposita istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, che il procedimento è in corso è che l'impresa ha ottenuto il Decreto di non assoggettabilità alla VIA N. 6/2020, sottoscritto dalla Provincia di Pavia il 2/12/2020;

**Preso atto** della permanenza dell' esigenza dell'impresa di assicurare la continuità dell'esercizio dell'attività nelle more dell' acquisizione del titolo abilitativo presso altro sito, sulla quale Città Metropolitana è tenuta a compiere opportuna valutazione;

**Considerato che** il percorso argomentativo attuale consente di datare in via definitiva la cessazione dell'attività presso il sito in Milano via Fabio Massimo (disponibile solo in via di fatto);

**Ritenuto che** sussistono i presupposti per prorogare i tempi di decorrenza del divieto all'esercizio dell'attività alla data dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia di Pavia, anche a fronte della rinnovata disponibilità espressa dal Comune di Milano.

Tutto ciò premesso,

#### DECRETA

di modificare ed integrare il provvedimento di cui al RG. n. 8484/2019 del 5/12/2019 emesso nei confronti dell'Impresa SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C, per l'impianto sito in Comune di Milano via Fabio Massimo n. 15, ai fini di consentire la rilocalizzazione dell'attività presso la Provincia di Pavia:

#### Richiedendo:

- A) la tempestiva trasmissione agli scriventi uffici del provvedimento che verrà emanato dalla Provincia di Pavia;
- B) l'aggiornamento della documentazione agli atti di Città metropolitana con la trasmissione **entro 30 gg** dal ricevimento del presente Decreto di:
  - B1) garanzia finanziaria con scadenza 31/12/2022 più n. 1 anno;
  - B2) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dei quantitativi trattati e di avvio a recupero dei rifiuti in ingresso entro 6 mesi, se l'Impresa vuole avvalersi della riduzione degli importi fidejussori;
  - B3) relazione tecnica descrittiva delle attività svolte presso l'insediamento oggetto della comunicazione ex art. 216 e planimetria dell'impianto;
  - B4) CPI o dichiarazione di non assoggettabilità sottoscritta da tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi;

#### Modificando:

- C) nella parte in cui fissa la decorrenza del divieto dell'attività di recupero rifiuti esercitata con comunicazione MI1168 del 1/05/2020 **sostituendola con la data del 1/11/2022**, consentendo la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti con comunicazione MI1168 del 30/07/2008, esclusivamente per l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti presenti in sito;
- D) nella parte in cui decreta la cancellazione dell'impresa dal Registro tenuto ai sensi del comma 3, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 1/07/2020 **sostituendola con la data del 1/01/2023**;
- E) nella parte in cui FA OBBLIGO e RAMMENTA che vengono integralmente sostituiti con la seguente:

#### FA OBBLIGO

all'Impresa SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C., di provvedere a:

- 1. effettuare l' interruzione del conferimento e ritiro di rifiuti non pericolosi dal 1/11/2022** e trasmettere alla Città metropolitana di Milano, al Comune di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, comunicazione di cessazione e cronoprogramma piano di indagine ambientale;
- 2. entro e non oltre il 1/12/2022 presso l'area dovrà essere eseguita la totale rimozione dei rifiuti e/o MPS e piano di indagine ambientale al fine di permettere la restituzione dell'area al Comune di Milano il 1/01/2023**;
- 3. entro e non oltre il 28/02/2023** trasmettere al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano comunicazione di avvenuta rimozione dei rifiuti/MPS, con avvio degli stessi a recupero/smaltimento, unitamente a copia dei formulari di identificazione rifiuto e relazione tecnica descrittiva delle attività e indagini svolte;

INFORMA CHE:

il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Società SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C, con sede legale in Milano - via Giovanni Montemartini n. 6 ed insediamento in Milano (MI) Via Fabio Massimo n.15 e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:

- Comune di Milano - Area Ambiente ed energia; Unità gestione amministrativa ed emergenze ambientali (ambiente@pec.comune.milano.it) e Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree (pianificazionetematicavalorizzazionearee@postacert.comune.milano.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);

inoltre

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE  
DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
*Raffaella Quitadamo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni